

Rep. n. 562 /2019 prot. n. 145598/I/003 del 6.9.2019 WDR/AA

<u>Oggetto</u>: Regolamento per l'attribuzione dei compiti didattici e dei doveri dei professori e ricercatori universitari.

II RETTORE

RICHIAMATI:

- i commi 2 e 3 dell'art. 6 della Legge 30.12.2010, n. 240, in particolare i commi 2 e 3 dell'art. 6, che disciplinano l'impegno richiesto ai professori e ricercatori di ruolo dell'Università, rinviando ad una regolamentazione di Ateneo la definizione di criteri e modalità per la determinazione del loro impegno didattico;
- l'art. 24 che disciplina la figura dei ricercatori a tempo determinato;
- il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo;
- il vigente Regolamento didattico di Ateneo;

VISTO il Dr. Rep. 85/2017 del 24761/I/3 del 20.2.2017 di emanazione del Regolamento per l'attribuzione dei compiti didattici a professori e ricercatori dell'Università degli Studi di Bergamo;

RILEVATA l'esigenza di revisionare il predetto Regolamento al fine di adeguarlo alle nuove esigenze dell'Ateneo:

VISTE le deliberazioni del Senato Accademico del 8.7.2019 e del Consiglio di Amministrazione del 9.7.2019 che hanno approvato il nuovo Regolamento per l'attribuzione dei compiti didattici e dei doveri dei professori e ricercatori universitari;

DECRETA

Art. 1

E' emanato il **Regolamento per l'attribuzione dei compiti didattici e dei doveri dei professori e ricercatori universitari,** nel testo deliberato dal Senato Accademico del 8.7.2019 e dal Consiglio di Amministrazione del 9.7.2019 e allegato al presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell'Università nella sezione "Albo di Ateneo".

Art. 3

Il testo del **Regolamento per l'attribuzione dei compiti didattici e dei doveri dei professori e ricercatori universitari** è contestualmente pubblicato sul sito web dell'Università all'indirizzo https://www.unibg.it/università/amministrazione/statuto-e-regolamenti.

Art. 4

Il Regolamento per l'attribuzione dei compiti didattici e dei doveri dei professori e ricercatori universitari entra in vigore a decorrere dall'a.a. 2020/2021. Con l'entrata in vigore del predetto Regolamento è abrogato il Regolamento emanato con DR. Rep. 85/2017 del 20.2.2017.

Bergamo, 6.9.2019

IL RETTORE F.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini



REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DEI COMPITI DIDATTICI E DEI DOVERI DEI PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI

Emato con DR. 562/2019, prot. n. 145598/I/3, del 6.9.2019

Art. 1 Oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina:

- a. i criteri e le modalità di attribuzione e di svolgimento dei compiti didattici e di servizio agli studenti, di didattica integrativa o strumentali alla didattica nonché le modalità per la loro rendicontazione, i criteri per il riconoscimento dell'impegno eccedente l'obbligo previsto per i Professori e per Ricercatori a tempo indeterminato e peri Ricercatori a tempo determinato in servizio presso l'Università degli Studi di Bergamo ai sensi dell'art. 6 e art. 24 della legge 240/2010, in accordo con quanto previso all'art. 33 del RDA.
- b. i criteri e le modalità di conferimento di incarichi di insegnamento e di servizio agli studenti, di attività didattica integrativa o strumentali alla didattica, a titolo gratuito od oneroso, a personale dipendente dall'Università.

Art. 2 Definizione e tipologie delle attività didattiche e di servizio agli studenti

Ai fini del presente Regolamento:

- a. Per "attività didattica frontale" si intende:
 - lezioni in corsi e moduli curriculari, intese come svolgimento di lezioni in presenza degli studenti in aula, esplicitamente previste in termini di Crediti Formativi Universitari (CFU) dagli ordinamenti e come indicato nel piano degli studi dei corsi di laurea triennale, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico ivi inclusi i corsi interateneo;
 - 2. attività **didattiche integrative curriculari**, svolte anche a piccoli gruppi, in presenza degli studenti in aula o in laboratorio, esplicitamente previste in termini di CFU dagli ordinamenti e come indicato nel piano degli studi dei corsi di laurea triennale, laurea magistrale, e laurea magistrale a ciclo unico ivi inclusi i corsi interateneo;
 - 3. attività svolte nei corsi di dottorato di ricerca.
- b. Per "attività didattica integrativa extra-curriculare" si intende ogni attività, approvata dai competenti Organi accademici e dai Dipartimenti di afferenza, volta ad integrare i corsi e moduli curriculari dell'offerta formativa delle strutture didattiche, ovverosia:
 - 1. le esercitazioni extra-curriculari:
 - 2. i seminari didattici intesi come un'attività didattica integrativa, svolta da un esperto della materia o da un professionista del settore, avente natura occasionale e durata non superiore alle 12 ore e riguardanti l'approfondimento dei contenuti dell'attività didattica cui si riferisce:
 - 3. l'assistenza in laboratorio;
 - 4. il tutorato di gruppo;
 - 5. attività svolte nei corsi per il recupero degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA).
- c. Per "altre attività didattiche" si intendono quelle approvate dai competenti Organi accademici e dai Dipartimenti di afferenza, e relative a:
 - attività di verifica dell'apprendimento (partecipazione a commissioni di esami di profitto e di laurea);
 - 2. attività svolte in corsi di insegnamento tenuti all'estero, se svolti a titolo gratuito, preventivamente autorizzati e documentati da attestazioni ufficiali;
 - 3. i pre-corsi o corsi di allineamento;
 - 4. attività svolte nei master e summer/winter school, esclusivamente se rese a titolo gratuito.



d. Per "attività di servizio agli studenti" si intende:

- 1. ricevimento, tutorato e assistenza agli studenti lungo tutto il corso degli studi;
- 2. l'assistenza per la stesura degli elaborati finali di laurea, delle tesi di laurea magistrale e delle tesi di specializzazione e di dottorato;
- 3. attività di orientamento con studenti e/o Docenti delle scuole medie inferiori e/o superiori;
- 4. attività di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso ai corsi di studio, inclusa la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione;
- 5. partecipazione a progetti di sperimentazione didattica e altre attività approvate dai competenti Organi Accademici;
- 6. supervisione di tirocini professionalizzanti post lauream per l'accesso all'esame di stato, anche presso sedi esterne convenzionate, approvati dai competenti Organi Accademici e non retribuite;
- 7. attività inerenti la mobilità studentesca.

L'attività didattica frontale, integrativa e le altre attività didattiche possono essere erogate in lingua italiana o in lingua straniera come previsto dagli ordinamenti didattici.

Art. 3 Definizione dei compiti dei Professori e Ricercatori

Ai fini del presente Regolamento:

a. Per compito istituzionale si intende:

L'obbligo per i Professori e i Ricercatori di svolgere, come previsto dalla normativa vigente e ulteriormente disciplinato nel presente Regolamento, i compiti didattici, i compiti didattici aggiuntivi e i compiti organizzativi interni.

1. Per compito didattico si intende:

L'attività didattica frontale che i Professori e i Ricercatori sono tenuti a svolgere.

2. Per compito didattico aggiuntivo si intende:

L'attività didattica integrativa extra-curriculare, le altre attività didattiche e le attività di servizio agli studenti cui i Professori e i Ricercatori sono tenuti a svolgere.

- 3. Per compiti organizzativi interni si intendono in particolare:
 - attività assunte a seguito di elezione/designazione nelle cariche previste dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ateneo;
 - attività relative alla programmazione, gestione, organizzazione, internazionalizzazione e controllo della qualità dei corsi svolte all'interno delle strutture didattiche o delle commissioni di Corso di studio, di Dipartimento, di Scuole o di Ateneo, a seguito di formale designazione da parte degli Organi Accademici competenti.

Art. 4 Compito istituzionale dei Professori di ruolo di I e II fascia

Il regime di impegno dei Professori è a tempo pieno o a tempo definito.

L'opzione per l'uno o l'altro regime è esercitata su domanda dell'interessato all'atto della presa di servizio ovvero nel caso di passaggio dall'uno all'altro regime, con domanda **motivata** da presentare al Rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e comporta l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.

I Professori svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base dei criteri e delle modalità di seguito stabiliti, sono tenuti a riservare annualmente al Compito Istituzionale non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito di cui:

a. **120 ore** (**80** per il regime a tempo definito) di attività didattica frontale di cui all'art. 2, lettera a, punti 1 e 2 nei Corsi di Laurea triennale e magistrale o a ciclo unico in almeno due giorni settimanali.

Nel caso in cui tutti gli insegnamenti riferibili al settore scientifico disciplinare di appartenenza del Docente risultino coperti con Docenti di ruolo nel loro impegno orario d'obbligo, è possibile:

1. destinare un massimo di 30 ore a:



- corsi nell'ambito dei percorsi formativi per l'abilitazione all'insegnamento;
- attività didattica integrativa extra-curriculare;
- corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Ateneo o ai quali l'Ateneo partecipa con convenzioni (per un massimo di 10 ore).
- b. Nelle rimanenti ore necessarie al completamento del compito istituzionale devono essere svolte le seguenti attività:
 - attività didattica frontale;
 - attività didattica integrativa extra-curricolare;
 - altre attività didattiche:
 - attività di servizio agli studenti;
 - compiti organizzativi interni.

Nei casi in cui il Regolamento didattico di un Corso di Studi lo preveda, i Professori facenti parte del Collegio stesso devono accettare, sulla base dei criteri fissati dal Regolamento, un numero minimo di tesi che saranno svolte dagli studenti sotto la loro personale tutela scientifica, in qualità di relatore.

Le attività didattiche di cui alle lettere a) e b) devono essere organizzate in fase di programmazione didattica.

Art. 5 Compito istituzionale dei Ricercatori a tempo indeterminato

Il regime di impegno dei Ricercatori a tempo indeterminato è a tempo pieno o a tempo definito.

L'opzione per l'uno o l'altro regime è esercitata su domanda dell'interessato all'atto della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno all'altro regime, con domanda **motivata** da presentare al Rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e comporta l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.

I Ricercatori di ruolo svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base dei criteri e delle modalità di seguito stabiliti, sono tenuti a riservare annualmente compiti di attività didattica integrativa curriculare e extra-curriculare, altre attività didattiche, attività di servizio agli studenti e compiti organizzativi interni, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito di cui:

- a. 80 ore (60 in regime di tempo definito) di attività didattica integrativa curriculare e di attività didattica integrativa extra-curriculare, sulla base della programmazione di ciascun Dipartimento. Con il consenso del Ricercatore possono essere consideranti nel compito istituzionale anche le attività previste nell'articolo 2, lettera a, punto1 per un massimo di 40 ore (30 in regime di tempo definito).
- b. Nelle rimanenti ore necessarie a raggiungere il compito istituzionale devono essere svolte le seguenti attività:
 - altre attività didattiche;
 - attività di servizio agli studenti;
 - compiti organizzativi interni.

Nei casi in cui il Regolamento didattico di un Corso di Studi lo preveda, i Ricercatori a tempo indeterminato facenti parte del Collegio stesso devono accettare, sulla base dei criteri fissati dal Regolamento, un numero minimo di tesi che saranno svolte dagli studenti sotto la loro personale tutela scientifica, in qualità di relatore.

Le attività didattiche di cui alle lettere a) e b) devono essere organizzate in fase di programmazione didattica.

Art. 6 Compito istituzionale dei Ricercatori a tempo determinato

- a. I Ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 240/2010 (RTDA) riservano annualmente allo svolgimento del Compito Istituzionale 350 ore per il regime a tempo pieno e 200 ore per il regime a tempo definito.
 - I Ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 240/2010 (RTDB) riservano annualmente allo svolgimento del Compito Istituzionale 350 ore.
- b. Per gli RTDA l'impegno per l'attività di didattica frontale negli insegnamenti ufficiali nei corsi di laurea triennale e magistrale deve essere di 60 ore con la possibilità di chiedere una deroga motivata per svolgere ulteriore didattica frontale al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.

Per gli RTDB l'impegno per l'attività di didattica frontale negli insegnamenti ufficiali nei corsi di laurea triennale e magistrale deve essere di 90 ore con la possibilità di chiedere una deroga motivata per svolgere ulteriore didattica frontale al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.

- c. Le rimanenti ore sono da impiegare nelle seguenti attività:
 - attività didattica integrativa extra-curriculare;
 - altre attività didattiche:
 - attività di servizio agli studenti;
 - compiti organizzativi interni.

Nei casi in cui il Regolamento didattico di un Corso di Studi lo preveda, i Ricercatori a tempo determinato facenti parte del Collegio stesso devono accettare, sulla base dei criteri fissati dal Regolamento, un numero minimo di tesi che saranno svolte dagli studenti sotto la loro personale tutela scientifica, in qualità di relatore.

Le attività didattiche di cui alle lettere a) b) e c) devono essere organizzate in fase di programmazione didattica.

Art. 7 Riduzione del potenziale didattico a fronte di rilevanti attività gestionali

Come previsto dall'art. 48 dello Statuto, i Professori a tempo pieno e i Ricercatori a tempo pieno e indeterminato che svolgono rilevanti attività gestionali, quali, ad esempio, Prorettore vicario, Prorettori delegati e Direttori di Dipartimento, possono chiedere una limitazione, anche parziale, del carico didattico istituzionale; la specifica indennità di carica verrà ridotta proporzionalmente alla riduzione al carico didattico.

Ai docenti che hanno ottenuto una limitazione del carico didattico non potranno essere attribuiti affidamenti retribuiti se non con motivata deroga da parte del Senato Accademico.

Art. 8 Modalità di svolgimento delle attività didattiche istituzionali dei Professori e dei Ricercatori di ruolo

- a. I Professori e i Ricercatori dell'Università sono tenuti ad assicurare annualmente, nell'ambito degli obiettivi definiti dalle competenti strutture dipartimentali e delle forme di coordinamento esercitate dalle stesse, e secondo le specifiche determinazioni di cui all'art. 3, lo svolgimento dei compiti istituzionali.
- b. I Professori e i Ricercatori dell'Università esercitano personalmente i loro compiti didattici in relazione agli impegni assunti dal Dipartimento di afferenza e alle esigenze di eventuali altri corsi di studio anche non raccordati al Dipartimento, alle quali il Dipartimento è impegnato a far fronte. Fatta salva l'obbligatorietà di svolgere in via prioritaria attività formative per corsi di laurea triennale, corsi di laurea magistrale e corsi a ciclo unico, rientrano tra i compiti istituzionali

- quantificabili anche le attività formative attribuite ai Professori nell'ambito di corsi di dottorato di ricerca nei limiti previsti all'Art. 4, lettera a).
- c. Qualora per ragioni di salute o di ufficio, o per altro legittimo impedimento, il Professore non possa momentaneamente assolvere i compiti di cui sopra, questi devono essere rinviati su richiesta del responsabile. In questo caso il Professore responsabile deve provvedere affinché ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. Se la durata dell'assenza è superiore a una settimana, deve esserne informato il Presidente del Corso di Studi e il Direttore di Dipartimento, ai quali spetta verificare la congruità della soluzione temporanea adottata e comunque provvedere affinché sia garantita la continuità dell'insegnamento, investendo, se del caso, i competenti organi dipartimentali,
- d. I Professori sono inoltre tenuti a definire per tempo e a rendere pubblici i contenuti degli insegnamenti, il programma d'esame e le modalità di svolgimento delle verifiche dell'apprendimento, tramite la piattaforma U-Gov, secondo le indicazioni fornite dal Presidio della Qualità di Ateneo allo scopo di poterli inserire per tempo nel Piano dell'offerta formativa di Dipartimento. E' altresì obbligo dei Professori e dei ricercatori titolari di insegnamento pubblicare sul sito istituzionale dell'Ateneo il proprio curriculum vitae.
- e. Ogni Docente o Ricercatore titolare di insegnamento potrà invitare esperti di riconosciuta competenza scientifica per tenere in sua presenza lezioni su argomenti specifici facenti parte del corso di insegnamento

Art. 9

Criteri e modalità per la programmazione delle attività svolte dai Professori e dai Ricercatori

Ai sensi dell'art. 33 del Regolamento didattico di Ateneo, i Consigli di Dipartimento assegnano ai propri Professori e Ricercatori, sulla base dei Settori Scientifico Disciplinari di afferenza, gli incarichi per attività didattiche di cui all'art. 2. Il Consiglio di Dipartimento può assegnare ad un docente, motivando adeguatamente e con il consenso dell'interessato, attività didattiche anche in SSD diversi da quello di afferenza.

I Consigli di Dipartimento assegnano altresì a Professori e Ricercatori afferenti ad altri Dipartimenti, previo loro consenso e sulla base dei Settori Scientifico Disciplinari di afferenza, gli incarichi per attività didattiche di cui all'art. 2 sulla base delle proprie esigenze e in accordo con i Dipartimenti di afferenza dei Professori e Ricercatori stessi.

La programmazione deve assicurare la piena utilizzazione nelle strutture didattiche dei Professori e dei Ricercatori e l'assolvimento degli impegni previsti dalle rispettive norme dello stato giuridico e prevedere l'impegno didattico dei Professori di prima e seconda fascia distribuito nei due semestri dell'anno accademico, fatte salve le diverse motivate esigenze di organizzazione della didattica approvate dai Consigli di Dipartimento, fermo l'obbligo dei Docenti di garantire in ogni caso la presenza in Dipartimento almeno due giorni alla settimana.

I Dipartimenti favoriscono la copertura massima dei Settori Scientifico Disciplinari di base e caratterizzanti con i Professori di I e II fascia afferenti al Dipartimento o ad altri Dipartimenti, sia nell'ambito dell'impegno orario d'obbligo sia, eventualmente, con affidamento retribuito.

I Dipartimenti attribuiscono affidamenti di insegnamenti ai Ricercatori a tempo indeterminato afferenti al Dipartimento o ad altri Dipartimenti dell'Ateneo, previa loro disponibilità, nei casi in cui non sia possibile garantirne la copertura con Professori di I e II fascia, secondo le modalità di cui all'Art. 5, lettera a) del presente Regolamento.

Nel caso di assegnazione di un insegnamento ad un Docente afferente ad altro Dipartimento e/o inserimento di tale Docente nella composizione del Consiglio di Corso di studio, è necessario acquisire il preventivo parere favorevole di tale Dipartimento, secondo quanto previsto dall'art. 28, comma 2, del Regolamento Didattico di Ateneo. Al fine di favorire la massima copertura dei settori con docenza interna all'Ateneo i Dipartimenti dovranno favorire la massima integrazione possibile.



Art. 10 Registro delle Attività svolte dai Professori e dai Ricercatori

Il Registro delle Attività svolte dai Professori e dai Ricercatori, anche in formato elettronico, è obbligatorio.

Ciascun Docente e Ricercatore provvede puntualmente alla compilazione del Registro delle Attività, annotandovi, secondo i criteri stabiliti dagli Organi Accademici, gli argomenti svolti nel corso degli insegnamenti assegnati, siano essi parte del Compito istituzionale o dati in affidamento.

Nello specifico, i Professori e Ricercatori sono tenuti ad autocertificare lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 e dei compiti organizzativi interni specificando i giorni e la durata delle attività. Il Direttore del Dipartimento effettuerà verifiche periodiche del Registro nelle forme più idonee.

Il Registro deve essere consegnato alla segreteria del presidio di Dipartimento entro il 15 ottobre di ogni anno rispetto all'AA precedente. Successivamente il Direttore di Dipartimento avvierà le operazioni di verifica dello stesso controllando che le ore di attività didattica svolte dal Docente siano state pari al numero minimo di ore previsto nella programmazione e apporrà il visto al Registro che verrà conservato nell'archivio dell'Ateneo.

È compito del Direttore segnalare annualmente al Rettore i nominativi dei Professori e dei Ricercatori che non provvedono ad espletare tali obblighi.

Le eventuali situazioni di inadempienza possono dare luogo all'avvio di procedimenti disciplinari. Il non assolvimento degli impegni nella misura oraria prevista ai sensi di legge è elemento di valutazione ai fini della attribuzione degli scatti stipendiali triennali previsti dalla normativa in vigore. Nei casi di particolare inadempienza si applicano le disposizioni in materia disciplinare di cui ai pertinenti articoli dello Statuto e del Regolamento generale dell'Ateneo

Art. 11 Autorizzazione a svolgere attività didattica presso altro Ateneo

I Professori e i Ricercatori che intendono prestare attività didattica retribuita o non retribuita all'esterno dell'Ateneo, ma al di fuori dei compiti loro assegnati dal Dipartimento a cui afferiscono, devono chiederne preventivamente il nulla-osta al Consiglio di Dipartimento.

I Professori e i Ricercatori possono richiedere il nulla-osta per insegnamenti ufficiali fuori sede solo dopo l'approvazione della programmazione didattica di Ateneo e per un impegno massimo di 60 ore. L'autorizzazione a svolgere insegnamenti presso altri Atenei è subordinata all'assolvimento dei fabbisogni didattici richiesti dall'Ateneo, inoltre non può essere concessa in presenza di limitazione della riduzione del carico didattico previsto dall'art. 7.

Art. 12 Compiti didattici eccedenti il compito istituzionale dei Professori

Ai Professori possono essere affidati, previo loro consenso, Corsi e moduli curriculari eccedenti il compito istituzionale come definito all'art. 3, lettera a), compatibilmente con la programmazione didattica.

Per i Professori di I e II fascia l'affidamento di insegnamenti eccedenti l'obbligo didattico potrà avvenire unicamente nel caso in cui assolvano l'intero obbligo didattico mediante didattica frontale nei Corsi di laurea triennale e magistrale o a ciclo unico.

I compiti didattici per attività didattica complessivamente assegnati oltre i compiti didattici istituzionali non possono superare i seguenti limiti:

- Professori a tempo pieno: 80 ore, incrementabile a 110 ore unicamente nel caso di insegnamenti nell'ambito dei Corsi di Formazione per l'insegnamento;
- Professori a tempo definito: 60 ore.



Art. 13 Affidamento di corsi e moduli curriculari ai Ricercatori a tempo indeterminato

Ai Ricercatori a tempo indeterminato possono essere affidati, con il loro consenso e fermo restando l'inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai Dipartimenti.

I corsi e moduli curriculari svolti come attività didattica frontale possono essere svolti anche a parziale sostituzione delle attività didattiche integrative di cui all'art. 5 lettera a).

Nel caso di affidamento di Corsi o moduli curriculari, ai Ricercatori a tempo indeterminato è attribuito il titolo di Professore aggregato per l'anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli. Il titolo è conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il Ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli.

Art. 14 Compiti didattici eccedenti il compito istituzionale dei Ricercatori a tempo indeterminato

L'affidamento ai Ricercatori di ruolo di attività di didattica frontale eccedente il loro compito istituzionale può aver luogo solamente se quest'ultimo è completamente assolto e può essere retribuito, previa verifica delle disponibilità di bilancio e secondo i parametri definiti dal Consiglio di Amministrazione.

I compiti didattici complessivamente assegnati oltre i compiti istituzionali non possono superare 80 ore (60 ore per il regime a tempo definito) incrementabile a 110 ore (90 ore per il regime a tempo definito) unicamente nel caso di insegnamenti nell'ambito dei Corsi di Formazione per l'insegnamento. Le attività didattiche eccedenti al compito istituzionale devono essere organizzate in fase di programmazione didattica.

Art. 15 Compiti didattici eccedenti il compito istituzionale dei Ricercatori tempo determinato

I Ricercatori a tempo determinato possono svolgere attività didattica extra-curricolare e attività didattica nei master, nei dottorati, nei corsi di perfezionamento, nei corsi per la formazione degli insegnanti e nei corsi intensivi estivi attivati dall'Ateneo, per un massimo di 60 ore incrementabile a 90 ore unicamente nel caso di insegnamenti nell'ambito dei Corsi di Formazione per l'insegnamento. Tali attività didattiche non concorrono all'assolvimento del compito istituzionale come definito all'art. 6 e possono essere retribuiti con le modalità stabilite dagli organi che ne approvano l'attivazione.

Art. 16 Congedi per motivi di studio

I Professori e i Ricercatori che intendono richiedere il congedo per motivi di studio, devono presentare domanda al Rettore e al Direttore di Dipartimento in fase di programmazione didattica e comunque entro la fine del mese di febbraio antecedente all'anno in cui si intende effettuare il congedo per motivi di studio, indicando le motivazioni della richiesta, le possibili ricadute sull'attività didattica e di ricerca dell'Ateneo, le ragioni di incompatibilità con lo svolgimento dell'ordinaria attività didattica.

Il Dipartimento, in sede di programmazione didattica, verifica la sostenibilità di tali richieste con il piano dell'offerta didattica e sulla base del presupposto che la concessione del congedo non potrà comportare maggiori oneri per l'Ateneo rispetto al budget riconosciuto.

Il Rettore, dopo l'approvazione da parte degli organi di Ateneo della programmazione didattica, valutato il parere del Dipartimento, si esprime sulla richiesta di congedo.

Art. 17 Norme finali e transitorie

Il presente Regolamento disciplina i compiti didattici e di servizio agli studenti dei Professori e Ricercatori a decorrere dall'a.a. 2020/21.

Il presente Regolamento approvato dai competenti organi accademici è emanato con decreto del Rettore ed è reso pubblico all'Albo di Ateneo e sul sito web istituzionale. Per tutto quanto non espressamente previsto trovano applicazione le norme di legge vigenti in materia, lo Statuto e le disposizioni regolamentari interne.

Bergamo, 6.9.2019

IL RETTORE F.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini